

COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.
Verbale di accordo ai sensi dell'art.4 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Addì 2 luglio 2008, in Roma, presso Palazzetto delle Carte Geografiche si sono incontrati:

- La Comifar Distribuzione S.p.A., rappresentata dal Dott. Giorgio Nicolis;
- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS/CGIL – FISASCAT/CISL e UILTUCS/UIL Nazionali, rappresentate, rispettivamente, dai Sigg. ri Luigi Coppini, Dario Campeotto e Antonio Vargiu e con la presenza delle Organizzazioni sindacali Territoriali e delle RSA/RSU delle Unità Distributive interessate;

PREMESSO

- che COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A con la comunicazione del 16 maggio 2008, i cui contenuti s'intendono qui integralmente richiamati e trascritti, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha avviato una procedura di mobilità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24, 4 e 5 della legge n.223/1991, che interessa n. 95 lavoratori attualmente occupati presso l'Unità Distributive di Modugno (BA), S.S. 96 Km 117.800, Carinaro (CE) Zona Industriale ASI - Via Consortile, Novate Mil.se (MI), Via F.lli di Dio 2, Roma Morozzo, Via Morozzo della Rocca 118, Roma Tiburtina, Via Tiburtina 1331, Torino, Strada Pianezza 311/13, Terni, Via Luigi Corradi 47, Paese (TV), Via Giuseppe Verdi 15, Castelletto di Belfiore (VR), Largo Leonardo Da Vinci 2, e n. 29 lavoratori in organico presso l'Unità Distributiva di Messina frazione Tremestieri (ME), Salita Lardereria c/da Roccamatore;
- che le OO.SS. nazionali hanno avanzato regolare richiesta di incontro, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 223/1991;
- che nel corso dell'odierno incontro l'Azienda ha fornito ampie informazioni in ordine alle motivazioni che hanno richiesto l'attivazione della procedura di mobilità integrative di quelle già riferite nella comunicazione e relative alla realizzazione del processo di riorganizzazione intrapreso;
- che a seguito dell'apertura della procedura di mobilità, l' Azienda, su richiesta delle OO.SS. e delle R.S.U./R.S.A. finalizzata ad attenuare l'impatto sociale e quindi le ricadute occupazionali derivanti dalla realizzazione del piano, si è resa disponibile a riesaminare l'eccedenza strutturale ed a ridurre il numero complessivo dei lavoratori da collocare in mobilità, facendo ricorso anche ad interventi organizzativi, quali processi di mobilità interna;
- che nel corso dell'incontro si è proceduto, altresì, all'esame di cui all'art. 4, comma 5, ultimo capoverso, legge 223/1991, come modificato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.151 del 26/05/1997. A tale riguardo, tenuto conto dei confronti già avviati con le OO.SS. locali e con le RSU/RSA, finalizzati al

contenimento del personale in eccedenza, si è pervenuti concordemente alla esclusione di ulteriori interventi al riguardo, salvo quanto previsto al successivo punto 3.

- che, il complessivo esame del piano ed i chiarimenti forniti dalla Società, considerato anche l'intervento organizzativo alternativo di cui al punto che precede, porta a contenere l'eccedenza strutturale in massimo 87 unità;

Tutto quanto sopra premesso

Tra le Parti viene stipulato il seguente accordo:

1. Le Premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti concordemente riconoscono la necessità di dare al complesso aziendale un assetto più competitivo e, a tal fine, convengono sui prospettati interventi di riorganizzazione aziendale e di revisione di alcuni assetti funzionali.
3. Le Parti, pertanto, non ravvisano ulteriori soluzioni alternative alla prevista collocazione in mobilità di n. massimo 87 lavoratori, in quanto strutturalmente eccedenti, considerati i motivi che hanno determinato l'attivazione della procedura.
4. COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A., pertanto, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con n. massimo 87 (ottantasette) lavoratori secondo i profili identificati nella lettera di apertura della procedura. Resta salva la possibilità di collocare in mobilità, con i criteri identificati al punto 6, qualora ve ne sia la possibilità sul piano anche organizzativo, lavoratori che non rientrano nei profili identificati nella lettera di apertura, purché il numero complessivo non ecceda gli 87 lavoratori. La collocazione degli esuberanti per Unità Distributiva è la seguente:

• Modugno (BA)	n. 9
• Messina (ME)	n.26
• Carinaro (CE)	n.13
• Novate Milanese (MI)	n. 7
• Roma Morozzo (RM)	n. 6
• Roma Tiburtina (RM)	n. 2
• Torino (TO)	n.10
• Terni (TR)	n. 2
• Paese (TV)	n. 7
• Castelletto di Belfiore (VR)	n. 5
Totale	n. 87
5. La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà in conformità a un programma graduale che si concluderà entro il 31/01/09. Conseguentemente, il termine di

cui all'art. 24 comma 1 della legge n. 223/1991 viene fissato al 31/01/09, ai sensi dell'art.8, comma 4, legge n. 236/1993.

6. La individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà, a superamento ed in sostituzione dei criteri previsti dall'art. 5, comma 1 della legge n. 223/1991, tenendo conto prioritariamente delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative della Azienda, poi della disponibilità soggettiva all'esodo di personale con requisiti soggettivi di età e contribuzione tali da consentire l'accesso al trattamento pensionistico all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, nel corso od a conclusione del periodo di mobilità, e, da ultimo, delle medesima disponibilità proveniente da personale privo di detti requisiti soggettivi di età e contribuzione, in funzione alla esigenze tecnico-produttive ed organizzative della Azienda. Per l'Unità Distributiva di Messina l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà in relazione al solo requisito di appartenenza dei lavoratori stessi all'unità distributiva per la quale è stata prevista e definita la cessazione di tutte le attività, a decorrere dal 04 luglio 2008.
7. Il processo di riorganizzazione intrapreso dalla azienda comporta, come illustrato nella lettera di apertura della procedura, anche la possibilità di disporre di personale che sia più rispondente alle esigenze ed alle linee di sviluppo previste. Conseguentemente, fermo restando l'esodo del personale in esubero, le Parti si danno reciprocamente atto della possibilità di inserimento di un seppur contenuto numero di personale avente una maggiore flessibilità di impiego, nonché professionalità più confacenti alle esigenze organizzative per poter così meglio rispondere a quanto richiesto dal mercato. A tal fine, le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, convengono di rimuovere, come in effetti rimuovono, i divieti di cui all'art. 3, lett. b), del D. Lgs. n. 368/2001 ed all'art. 20, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 276/2003.
8. Su istanza delle OO.SS. e delle R.S.U./R.S.A., tesa ad ottenere una attribuzione patrimoniale ai singoli lavoratori, la Società, ai sensi dell'art. 1 del Dlgs.n.151/1997, concorda di erogare, al titolo di incentivo all'esodo, un importo lordo come di seguito indicato, subordinatamente e condizionatamente alla previa sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore di un verbale di conciliazione, ai sensi della legge n. 533/1973, nel quale venga prevista la rinuncia del lavoratore all'impugnativa del licenziamento, nonché la rinuncia ad avanzare pretese, diritti o ragioni nei confronti della Società che trovino titolo diretto od indiretto nel rapporto di lavoro.

Pertanto i lavoratori posti in mobilità che sottoscriveranno la transazione di cui al punto precedente l'Azienda erogherà un importo lordo secondo il seguente schema :

- Ai lavoratori che in base all'età anagrafica e ai requisiti di legge hanno diritto a fruire dell'indennità di mobilità per un massimo di 12 (dodici) mesi: un importo lordo "una tantum" di € 4.000,00 (quattromila/00) più una ulteriore somma lorda "una tantum" pari ad € 320,00 (trecentoventi/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata;
- Ai lavoratori che in base all'età anagrafica e ai requisiti di legge hanno diritto a fruire dell'indennità di mobilità superiore ai 12 (dodici) mesi: un importo lordo "una tantum" di € 5.000,00 (cinquemila/00) più un ulteriore

somma lorda composta da: "una tantum" pari ad € 320,00 (trecentoventi/00) mensili per i primi 12 mesi di mobilità indennizzata e ad € 480,00 (quattrocentoottanta/00) mensili per ogni mese di mobilità indennizzata successivo al dodicesimo mese.

Le suddette indennità vanno riproporzionate per il personale Part-Time in base alla percentuale di riduzione orario contrattuale.

9. Tenuto conto del titolo al quale l'importo complessivo in parola verrà erogato, lo stesso sarà assoggettato alle sole ritenute erariali per le somme concesse una tantum come incentivo all'esodo e non alla contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 4 della legge n.291/1988 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperita e positivamente conclusa la procedura di mobilità prevista congiuntamente dagli artt. 24 e 4 della legge n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

L'AZIENDA

FILCAMS/CGIL NAZIONALE

FISASCAT/CISL NAZIONALE

UILTUCS/UIIL NAZIONALE

FILCAMS/CGIL – FISASCAT/CISL – UILTUCS/UIIL

TERRITORIALI

R.S.U./R.S.A.